



SNUPI Odv - Sostegno Nuove Patologie Intestinali
Via Bizzozzero 19/a - 43125 Parma

Verbale di Assemblea Straordinaria del 08.11.2022

In data 08.11.2022 alle ore 20,45 si è riunita presso l'Aula Podere La Grande del Campus Universitario l'Assemblea straordinaria di S.Nu.P.I. OdV, in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione in data 07.11.2022 ore 12,00, previa regolare convocazione mediante avviso scritto in data 21.10.2022, per discutere e deliberare sul seguente

o.d.g.

- Modifiche statutarie, necessarie per l'iscrizione al RUNTS: procedimento di trasmigrazione Prot. 22/09/2022.0926235.U – D.LGS. 117/2017.

Sono presenti di persona: Orsini Giulio, Ferrari Federico, Giovanni Marocchi, Chiodarelli Alberto, Emir Zec, Paola Pitullo, Beatrice Medici, Enrico Ghirni, Silvana Moia. Sono presenti mediante delega: Sara Pincolini, Gian Luca Corradi, Glaucio Pavarani, Matteo Martini, Gerardo Martini, Paolo Bocchi, Francesco Vighi, Cristina Buratti, Guglielmo Gaiani, Lucia Tonelli, Angela Barbetti, Daniele Galvani, Federica Bonardi, Alberto Gattinoni, Cristina Piazza, Angela Zanichelli, Sara Sirocchi, Alessandro Dazzi, Alberto Maria Sirocchi, Patrizia Dragone, Daniela Orsini, Antonietta Negri, Marco Bardini, Silvia Gonizzi, Silvia Corsi, Massimo Benassi, Angelo Pavarani, Cristina Corradi, Aldo Coronella e Maria Grazia Orsini.

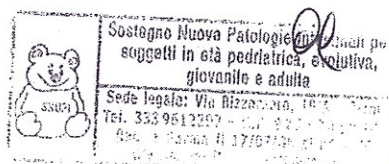
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità dell'Assemblea, dichiara aperta l'Assemblea e chiama a fungere da Segretario Alberto Chiodarelli, che accetta, vista l'assenza giustificata di Ionne Madini.

Il Presidente inizia ad illustrare l'unico punto all'ordine del giorno, dichiarando che le modifiche statutarie che si propongono si sono rese necessarie in seguito a specifica richiesta ricevuta dal responsabile del procedimento "Gestione operativa RUNTS su base regionale associazioni legge 117" (nota PEC Prot. Gen 0926235 DEL 22.09.22- urp@postacert.regione.emilia-romagna.it). Di seguito riporta testualmente la richiesta:

Cit: PEC Prot. Gen 0926235 DEL 22.09.22 "Di seguito si indicano i punti dello Statuto che è necessario modificare ai fini dell'iscrizione al RUNTS:

- Art. 2: viene prevista la possibilità di esercitare attività diverse ai sensi dell'art. 6 D. Lgs 117/2017, senza però che quest'ultime siano specificate. Tale previsione va integrata, lo statuto deve o contenere un puntuale elenco delle attività diverse esperibili oppure stabilire quali organi dell'Associazione hanno la competenza di individuare le attività secondarie e strumentali (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.20/2018); -

-Art.6 e art. 8: si prevede che abbiano diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono valorizzare. Infatti, dal momento che è prevista l'ammissione di soci minorenni (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo



esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Pertanto, è necessario adeguare lo Statuto.

- Art. 8: è prevista la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie. Questa previsione non è corretta. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento (Nota Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del 09/07/2020), ribadisce che diversa soluzione infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione...". È necessario eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato a garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati."

"Pertanto, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, sezione A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, è necessario apportare le modifiche statutarie sopraindicate e inviare all'indirizzo PEC associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate corredato dalla copia del Verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il nuovo Statuto dovrà pervenire, ex art. 31 D.M. 106/2020, entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione salvo eventuali proroghe o sospensioni dei termini da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali". L'omesso riscontro può essere causa di mancata iscrizione dell'ente ai RUNTS."

Il Presidente passa ad illustrare puntualmente le modifiche proposte articolo per articolo, consegnando ai presenti copia della bozza di Statuto con le modifiche proposte. Viene data lettura delle modifiche che si sintetizzano di seguito:

ART. 2 - Scopi e attività omissis

Viene inserito

L'Organo che potrà individuarle, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, sarà il Consiglio Direttivo

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci omissis

I soci hanno diritto a: Viene tolto ~~se maggiorenne~~

Art. 8 – L'Assemblea

Viene modificato l'intero testo dell'articolo precedente.

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Inoltre, Il Presidente propone di modificare l'art. 5 riducendo il termine di decadenza dalla qualità di socio come segue:

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci omissis

Viene inserito: La qualità di socio si perde per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;

Dopo breve discussione, l'Assemblea alla unanimità approva integralmente le modifiche statutarie proposte, e delega il Presidente a registrare il presente Verbale presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente depositandone copia al RUNTS per completare l'iter di iscrizione.

Si riporta di seguito il testo integrale del nuovo Statuto aggiornato in seguito alla delibera assembleare:

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"SNUPI SOSTEGNO NUOVE PATOLOGIE INTESTINALI INSIEME PER LA GASTROENTEROLOGIA-ODV" adeguato ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

L'Associazione Snupi venne costituita, ai sensi della legge n.266/91 e della L.R. 12/2005 in data 06.05.2006 con Verbale di Assemblea costitutiva registrato a Parma il 17.07.2006 Reg. al n°9697, modifica statutaria con Assemblea straordinaria in data 24.09.2006, Reg. a Parma il 26.09.2006 al n°12.301 e aggiornato con Assemblea Straordinaria in data 21.11.2009 Reg. a Parma in data 08.02.2010 al n°2087". Il presente statuto è stato adeguato ai sensi del Codice Civile, e al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con Verbale di Assemblea Straordinaria del 25.05.2019 e registrato al n°2907 in data 12.06.2019, per l'Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "SNUPI SOSTEGNO NUOVE PATOLOGIE INTESTINALI INSIEME PER LA GASTROENTEROLOGIA-ODV", con sede legale nel Comune di Parma. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.

3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a rappresentare, per quanto statutariamente previsto ed attraverso le proprie articolazioni territoriali, le istanze e confrontare le esperienze di:

- tutti i cittadini in età pediatrica, evolutiva, giovanile e adulta con patologie connesse alle IBD (immuno bowel diseases) e di tutte le altre patologie identificate nel segmento della gastroenterologia ed epatopatia;
- i genitori dei soggetti di cui sopra che siano in minore età;
- tutti i cittadini sensibili alle problematiche ad essi connesse.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. promuovere la conoscenza delle malattie sopra indicate e delle possibilità di intervento terapeutico;
2. sensibilizzare i media, la stampa e tutte le istituzioni locali e nazionali sulle problematiche relative alle richiamate patologie anche con la promozione e realizzazione di pubblicazioni informative, di convegni e di studi specifici;
3. favorire e promuovere l'adozione di mezzi di assistenza agli ammalati e alle loro famiglie (contributi per terapie, sostegno economico per soggiorni), anche attraverso l'apertura di sportelli, possibilmente presso la struttura ospedaliera, tramite la collaborazione di personale volontario specie se abilitato al sostegno psicologico;
4. stimolare aiutare la ricerca scientifica per mezzo delle istituzioni rivolte agli specifici ambiti sopra indicati e a quelli correlati;
5. promuovere la collaborazione con enti, istituzioni e/o altre associazioni di volontariato per il perseguimento degli obiettivi sociali;
6. promuovere la raccolta di fondi per sviluppare le suddette iniziative;
7. sostenere la formazione universitaria e post-universitaria di medici specialisti;
8. promuovere la ricerca scientifica;
9. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali dell'associazione.

Le attività di cui al punto precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.



Sostegno Nuove Patologie intestinali
soggetti in età pediatrica, evolutiva,
giovanile e adulta

Sede legale: Via Bizzozzero, 19/A - Roma
Tel. 333 9612297 - C.F. 921111111
Reg. a Roma il 17/07/16 n. 11111

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

L'Organo che potrà individuare, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, sarà il Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1. quote e contributi degli associati;*
- 2. eredità, donazione e legati;*
- 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;*
- 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;*
- 5. contributi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
- 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;*
- 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;*
- 8. contributi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, manifestazioni con premi, eventi pubblici ecc.);*
- 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.*

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire tutti i soggetti che decidono di contribuire allo scopo dell'associazione nel rispetto dello statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;*
- per recesso;*
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;*

- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- la Giunta Esecutiva
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Possono essere eletti solo i soci aderenti all'organizzazione: è esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi all'Associazione o soggetti interni diversi dalla base associativa.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- *nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
- *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;*
- *delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;*
- *destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;*
- *delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.*

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il

primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 10 – La Giunta Esecutiva

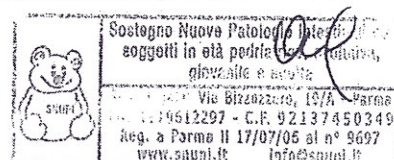
La Giunta Esecutiva è formata da tre a più membri comunque in numero dispari, nominati dal Consiglio fra i suoi componenti. Ad essa il Consiglio affida la responsabilità di settori di attività della Associazione.

La Giunta Esecutiva su incarico del Consiglio provvede alla realizzazione dei progetti delle iniziative programmate dalla Assemblea Generale ed alla loro documentazione.

La Giunta Esecutiva se non viene fatta decadere dal Consiglio, dura in carica 3 anni e può essere rieletta.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è un socio con diritto di voto nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.



Se non fatto decadere, resta in carica per la durata di anni 3 (tre) ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e firma per conto di questa tutti gli atti attinenti ai giudizi ed ai rapporti verso terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio e la Giunta Esecutiva, esercita la sorveglianza sulla attività dell'Associazione assicurandone la conformità con gli indirizzi programmatici definiti dall'Assemblea Generale.

Cura, inoltre, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Predispose la relazione sull'attività svolta e di programmazione annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente, da presentare all'Assemblea Generale.

In caso di suoi prolungati impedimenti o di sua prolungata assenza, le funzioni del Presidente, sono assunte, possibilmente su sua espressa delega, da un membro della Giunta Esecutiva. In caso di impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzione e a rilasciare delega, gli subentra il Segretario per il tempo strettamente necessario alla Convocazione del Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Quest'ultimo rimarrà in carica fino alla fine del triennio in corso.

Su delibera del Consiglio Direttivo il Presidente può concedere, anche ad estranei all'Associazione, procure speciali per determinati atti.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio tra i suoi membri e, se non revocato, dura in carica tre anni.

In caso di sua sostituzione, il nuovo nominato dura in carica sino alla fine del mandato conferito al Consiglio.

Di norma egli è segretario della Assemblea Generale, del Consiglio e della Giunta Esecutiva, dei quali cura la redazione e la conservazione dei verbali.

Il Segretario cura la realizzazione dei programmi della Associazione; provvede, su Delibera del Consiglio e su mandato del Presidente all'attribuzione di incarichi di lavoro, coordina le attività ed assicura un buon funzionamento dei Servizi, provvede all'organizzazione delle riunioni della Assemblea Generale, del Consiglio e della Giunta Esecutiva e cura l'attuazione delle relative delibere.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri e, se non revocato, dura in carica tre anni.

Egli assolve a tutte le funzioni amministrativo-contabili e redige i bilanci.

Art. 14 – Organizzazione interna

Le attività dell'Associazione possono svolgersi anche tramite sezioni o divisioni per settori, commissioni di studio o gruppi di progetto o di lavoro, istituiti di volta in volta su decisione del Consiglio ed in osservanza dei programmi da esso deliberati.

I membri delle sezioni, divisioni, commissioni o gruppi di lavoro, vengono nominati su delibera del Presidente.

Ogni iniziativa, tuttavia, dovrà essere svolta in conformità degli scopi statutari ed in osservanza di precisi progetti presentati, sempre nel rispetto di regolamenti autorizzativi deliberati dal Consiglio.

I regolamenti autorizzativi non libereranno comunque i responsabili delle iniziative da ogni diretta responsabilità verso l'Associazione e verso terzi per le attività svolte.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 21,30.

Il Segretario (Alberto Chiodarelli)

Il Presidente (Giulio Orsini)

